

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 9/02/2012

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CORRIERE PER IL RECAPITO DI PLICHI E SACCHE TERMICHE CONTENENTI CAMPIONI BIOLOGICI PRELEVATI A FANTINI, GUIDATORI E CAVALLI PER IL CONTROLLO DELL'USO DI SOSTANZE PROIBITE – SOCIETÀ TNT GLOBAL EXPRESS SPA - PERIODO FEBBRAIO 2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la propria determinazione n. 987 in data 10 novembre 2011 con la quale è stato affidato alla TNT GLOBAL EXPRESS s.p.a. il servizio di corriere per recapito di plichi e sacche termiche contenenti campioni biologici prelevati a fantini, guidatori e cavalli per l'uso di sostanze proibite, per la durata di due anni;

ATTESO che il contratto non potrà essere stipulato se non dopo il decorso del termine minimo di 35 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 11, comma 10, e 79, comma 5-ter, del dl lgs. n. 163/2006, giusta lettera di aggiudicazione della gara inviata alla citata società l'11 novembre 2011 prot. generale n. 65031;

PRESO ATTO che, per motivi di urgenza si è provveduto ad autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio aggiudicato, a partire dal dodicesimo giorno dal ricevimento della citata lettera, in quanto ricorrono le eccezioni contemplate dall'art. 11, comma 9, del d. lgs. 163/2006 e, più precisamente, poiché la mancata esecuzione può determinare un grave nocumento al regolare svolgimento delle corse ippiche in quanto il servizio è strumentale al controllo dell'uso delle sostanze proibite;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativamente al periodo di febbraio 2012;

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'ASSI nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2012;

VISTO il capitolo 123.010. "*Spese per controlli antidoping*" che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011,

DETERMINA

di impegnare la spesa di € 12.000,00 + Iva, a favore della società TNT GLOBAL EXPRESS s.p.a., per la fornitura di tagliandi per l'espletamento del servizio di corriere per recapito di plichi e sacche termiche contenenti campioni biologici prelevati a fantini, guidatori e cavalli per il controllo dell'uso di sostanze proibite, periodo febbraio 2012.

La suddetta spesa sarà imputata al capitolo 123.010 "*Spese per controlli antidoping*" dell'esercizio finanziario 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta